

Edizione di venerdì 27 gennaio 2017

PATRIMONIO E TRUST

La disposizione dei beni in trust sconta l'imposizione fissa

di Sergio Pellegrino

AGEVOLAZIONI

Salvo il bonus prima casa anche se il terreno edificato è preposseduto

di Alessandro Bonuzzi

CONTENZIOSO

La giurisdizione tributaria in tema di rimborso di tributi

di Luigi Ferrajoli

REDDITO IMPRESA E IRAP

Veicolo concesso in uso all'amministratore

di Sandro Cerato

ENTI NON COMMERCIALI

Considerazioni sul registro Coni e sugli statuti delle SSD

di Guido Martinelli

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

PATRIMONIO E TRUST

La disposizione dei beni in trust sconta l'imposizione fissa

di Sergio Pellegrino

Continuano le **pronunce di merito** con le quali i giudici smentiscono la posizione dell'Agenzia delle Entrate circa l'**imposizione proporzionale** degli **atti di disposizione dei beni in trust**.

In questo senso si è espressa da ultima la **Commissione tributaria provinciale di Milano** con la **sentenza 670 del 10 gennaio**, depositata in cancelleria lo scorso **24 gennaio**.

Il caso esaminato dal collegio è quello di una **signora** che **nel novembre 2015 ha istituito un trust** individuando come **beneficiari i figli** e disponendo in esso **immobili e partecipazioni sociali** (per un ammontare complessivo di circa **1,2 milioni di euro**).

Il notaio, conformandosi all'orientamento espresso dalla prassi dell'Agenzia sin dalla [circolare 49/E/2007](#), ha ritenuto applicabili in misura proporzionale l'**imposta di donazione** sul valore del patrimonio conferito e le **imposte ipocatastali** per la componente immobiliare.

Per quanto riguarda l'**imposta di donazione**, la pronuncia indica come il Notaio abbia applicato l'esenzione fino alla franchigia di legge e proceduto all'autotassazione in misura proporzionale sul residuo: il passaggio non risulta ben chiaro nella sentenza, perché, considerato il fatto che i beneficiari sono i due figli della disponente, la **franchigia complessivamente doveva ammontare a 2 milioni di euro** e quindi l'**intero importo conferito doveva essere assorbito da essa**.

Per quanto riguarda le **imposte ipotecarie e catastali**, determinate dal notaio in poco più di 19 mila euro, la disponente ha presentato **istanza di rimborso** all'Ufficio e, formatosi il **silenzio rifiuto**, ha presentato **ricorso-reclamo**.

La Commissione ha **accolto il ricorso** della disponente, ritenendo condivisibile, recita la pronuncia, la **giurisprudenza della Suprema Corte** che si è consolidata nel senso che il **conferimento di beni in trust non dà luogo ad un reale trasferimento imponibile** e che manca il presupposto delle imposte indirette sui trasferimenti in misura proporzionale.

In relazione all'**imposta sulle successioni e donazioni**, con il trasferimento dei beni al *trustee* manca il **presupposto impositivo della liberalità**, come sostenuto dalla sentenza della [Cassazione 21614/2016](#).

Per quanto riguarda le **imposte ipotecaria e catastale**, non essendovi l'attribuzione definitiva dei beni al soggetto beneficiario, queste vanno applicate in **misura fissa**, come indicato nella

richiamata pronuncia della [Cassazione 25479/2015](#).

In entrambi gli ambiti impositivi, la **tassazione proporzionale** si realizzerà soltanto **nel momento in cui vi sarà l'attribuzione definitiva dei beni ai beneficiari**, con il trasferimento degli stessi da parte del *trustee*.

La sentenza in commento si pone quindi in quel **filone giurisprudenziale**, ormai dominante, che è nel solco delle tesi da sempre sostenute dalla **prevalente dottrina e dal notariato**.

Se il ragionamento sottostante è pienamente convincente e condivisibile sul piano logico, **non sembra però tenere in debita considerazione le scelte fatte dal legislatore della legge sul dopo di noi**, che, proprio a seguito delle **modifiche sollecitate dall'Agenzia** in sede di audizione parlamentare, **si è di fatto indirettamente conformato alla posizione da sempre sostenuta nei documenti di prassi**, che ritiene che il presupposto impositivo si manifesti al momento della disposizione dei beni in *trust* (ritenendo invece irrilevante dal punto di vista della tassazione l'attribuzione finale).

The graphic features a blue header bar with white text. Below it, a white background area contains the text "Master di specializzazione" and "LABORATORIO PROFESSIONALE SUL PASSAGGIO GENERAZIONALE". To the right is a blue double arrow icon. At the bottom left is the word "Milano".

AGEVOLAZIONI

Salvo il bonus prima casa anche se il terreno edificato è preposseduto

di Alessandro Bonuzzi

Il contribuente che **vende, entro 5 anni** dall'acquisto, l'immobile agevolato come “**prima casa**”, e **costruisce** entro l'anno successivo un altro fabbricato abitativo “**non di lusso**”, da adibire ad abitazione principale, **non decade** dal beneficio fiscale anche se il terreno, sul quale insiste il nuovo edificio, era **già di sua proprietà** al momento della cessione.

Lo ha chiarito la [risoluzione 13/E](#) di ieri con cui l'Agenzia delle Entrate recepisce alcuni principi emersi da recenti pronunce della Corte di Cassazione.

È noto che, in base a quanto previsto dal Testo unico dell'imposta di registro, il **trasferimento** dell'immobile acquistato usufruendo dell'agevolazione “prima casa”, **prima** che siano decorsi **5 anni** dall'acquisto, comporta la **decadenza** dal beneficio.

Il contribuente però **mantiene** il regime di favore, se **entro un anno** dall'alienazione effettuata prima del decorso del quinquennio, procede all'acquisto di un **altro immobile** da adibire a propria **abitazione principale**.

In passato, il Fisco ha ammesso che la decadenza è scongiurata anche quando il contribuente **provvede all'acquisto di un terreno** sul quale venga realizzato, **entro un anno** dalla vendita, un immobile utilizzabile come abitazione principale (si vedano la [risoluzione AdE 44/E/2004](#) e la [circolare AdE 38/E/2005](#)).

Fino a ieri la posizione dell'Agenzia andava nel senso di sostenere che **l'effetto impeditivo** della decadenza dell'agevolazione **non** si verificava, invece, nel caso in cui il fabbricato da adibire ad abitazione principale fosse stato costruito su un terreno **già di proprietà** del contribuente al momento della cessione dell'immobile agevolato.

Tale orientamento non è stato però avallato dalla Cassazione che con diverse pronunce l'ha **sconfessato**. In particolare, la [sentenza n. 24253/2015](#) ha stabilito che:

- “*non determina la decadenza dal bonus fiscale “prima casa” l’acquisto, entro un anno dall’alienazione dell’immobile agevolato, di un terreno sul quale il contribuente intende costruire la propria abitazione principale*”;
- “*tale termine integra semplicemente un dies ad quem, senza che sia invece fissato il dies a quo*”;

- pertanto, “*la conclusione dovrebbe restare ferma anche nell’ipotesi in cui il contribuente fosse già in precedenza proprietario del terreno*, essendo solo necessario che su tale terreno venga realizzato, entro un anno dalla vendita del precedente immobile, un fabbricato utilizzabile come abitazione principale” (in tal senso anche la [sentenza n. 18214/2016](#) e la [sentenza n. 13550/2016](#)).

In altri termini, la Cassazione ha ritenuto che per non decadere dall’agevolazione “prima casa”:

- **rileva l’edificazione** di un immobile da adibire ad abitazione principale **entro un anno** dalla cessione infraquinquennale del precedente fabbricato;
- **non rileva** invece il **momento di acquisizione** del **terreno** sul quale viene costruito l’immobile da adibire ad abitazione principale.

Preso atto dell’indirizzo espresso dai giudici di legittimità, con la **risoluzione** di ieri, l’Agenzia “aggiusta il tiro” affermando che, “*nel caso in cui venga alienato l’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, la costruzione di un immobile ad uso abitativo, classificabile in una categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’alienazione, su di un terreno di cui il contribuente sia già proprietario al momento dell’alienazione dell’immobile agevolato, costituisca presupposto idoneo ad evitare la decadenza dal beneficio*”.

In chiusura, il documento in commento precisa come l’**utilizzo** del nuovo fabbricato come **dimora abituale** del contribuente costituisca un **ulteriore** presupposto per non perdere il **bonus**.

Master di specializzazione

FISCALITÀ DIRETTA E INDIRETTA DEGLI IMMOBILI ►

Milano Perugia Verona

CONTENZIOSO

La giurisdizione tributaria in tema di rimborso di tributi

di Luigi Ferrajoli

Con la [**sentenza n. 25977 del 16 dicembre 2016**](#), la Corte di Cassazione a **Sezioni Unite** si è pronunciata in tema di giurisdizione nell'ambito del **rimborso di tributi** ed ha affermato che devono essere decisi dal **giudice tributario** le controversie in cui il diritto al rimborso del contribuente sia **contestato dall'erario**, essendo, viceversa, devoluti al giudice ordinario soltanto quelli in cui non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione, il *quantum* della restituzione e le modalità della sua esecuzione.

La controversia in esame prende le mosse dall'**azione monitoria** proposta nei confronti dell'Agenzia delle Entrate da parte di soggetti risultati vittoriosi nei confronti di una compagnia di assicurazioni al fine di ottenere il **rimborso dell'imposta versata** per la registrazione della sentenza ottenuta a definizione del relativo giudizio.

In primo grado, il **Giudice di pace adito aveva respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo** proposta dall'Agenzia e, in secondo grado, il **Tribunale aveva rigettato l'appello** proposto dall'Ufficio medesimo **affermando**, nel caso specifico, la **giurisdizione ordinaria** e rilevando la circostanza che il rimborso era stato chiesto dal soggetto cui era riferibile il pagamento.

Avverso questa sentenza aveva quindi proposto **ricorso** l'Agenzia delle Entrate per ottenerne la **cassazione**.

Investita della questione, la Suprema Corte ha analizzato i motivi formulati dall'Ufficio ed in particolar modo quello con cui **l'Ufficio aveva lamentato la violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 81 c.p.c.**, degli **articoli 1180 e 2033 cod. civ.** e dell'**articolo 2 del D.Lgs. 546/1992**, volto sostanzialmente a **verificare la sussistenza della giurisdizione** del giudice ordinario oppure la giurisdizione del giudice tributario rispetto all'**azione di rimborso di un'imposta pagata in luogo di altri**.

Sul punto, la Cassazione ha riportato le recenti pronunce emesse in materia rammentando che, in tema di rimborso di tributi, spettano al **giudice tributario** i procedimenti nei quali il **diritto del contribuente sia contestato dall'erario**, mentre sono devoluti al **giudice ordinario** soltanto **quelli in cui non residuino questioni** circa l'esistenza dell'obbligazione, l'ammontare della restituzione e le modalità della sua esecuzione, attesa la **riserva alle commissioni tributarie ex articolo 2 del D.Lgs. 546/1992** di tutte le cause di cognizione aventi ad oggetto tributi ([**Cass. n. 21893/2009**](#) e [**n. 25931/2011**](#)).

Ciò in quanto il **diritto al rimborso di un tributo non dovuto** – rientrante nelle materie di cui al

citato [articolo 2 del D.Lgs. 546/1992](#) – non rientra nell'indebito di diritto comune, dovendo per esso diversamente osservarsi le **regole del riparto di giurisdizione** e la **speciale disciplina processuale** prevista dalle singole **leggi d'imposta** e dalla **legge sul contenzioso tributario** (da ultimo, [Cass., SS.UU, n. 19069/2016](#)). Per tali ragioni, la Suprema Corte ha affermato che **le controversie in materia di rimborso** di tributi sono devolute allo **stesso giudice** cui è conferita **giurisdizione sul rapporto tributario controverso**.

Le Sezioni Unite hanno inoltre rilevato come, nel caso in esame, la **procuratrice degli attori** riusciti vittoriosi (soggetti passivi dell'obbligazione tributaria), pagando l'imposta di registro per loro conto, avesse **estinto l'obbligazione tributaria**.

Tuttavia, secondo la Suprema Corte, l'**adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo**, ai sensi dell'[articolo 1180 cod. civ.](#), benché determini l'estinzione dell'obbligazione anche contro la volontà del creditore, non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, “*non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'articolo 1201 cod. civ., né quella per volontà del debitore, prevista dall'articolo 1202 cod. civ., né quella legale di cui all'articolo 1203 cod. civ., n. 3, la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito*” ([Cass. SSUU n. 9946/2009](#) e [n. 2060/2010](#)).

Secondo la Cassazione, la **consapevolezza** da parte del terzo di adempiere un debito altrui escluderebbe altresì la surrogazione legale di cui all'[articolo 1203 cod. civ., n. 5](#) e [articolo 2036 cod. civ., comma 3](#), che, postulando che il pagamento sia riconducibile all'**indebito soggettivo ex latere solventis** senza che sussistano le condizioni per la ripetizione, “*presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio*”.

Orbene, poiché nel caso di specie **nessun indebito di diritto comune** era ravvisabile, la Corte ha escluso che sussistessero i presupposti per radicare la **giurisdizione del giudice ordinario** in luogo di quello tributario, essendovi **contestazione sia sull'esistenza del debito da rimborso sia sulle modalità e sulle procedure** per ottenerlo.

Da ciò ne è derivata la cassazione della sentenza e la conseguente **dichiarazione della giurisdizione del giudice tributario**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1.0 ➤

Milano Verona

REDDITO IMPRESA E IRAP

Veicolo concesso in uso all'amministratore

di Sandro Cerato

Nella realtà aziendale accade sovente che la **società conceda ai propri amministratori la possibilità di utilizzare un'autovettura aziendale**, nel qual caso è necessario verificare quale sia il regime di deducibilità fiscale dei costi relativi a tali automezzi. La disciplina fiscale dei predetti costi (sia di acquisto che di impiego) dipende dalla tipologia di utilizzo del bene, potendo distinguere tra utilizzo:

- **esclusivamente personale**: a norma dell'[articolo 164 del Tuir](#), le spese ed ogni altro componente negativo non sono deducibili per la società. I costi relativi a tali veicoli possono, tuttavia, rilevare ai sensi dell'[articolo 95, comma 5, del Tuir](#) per la parte del loro ammontare che costituisce **compenso in natura dell'amministratore**, in base al criterio del valore normale;
- **promiscuo**: anche in questa ipotesi la **deducibilità integrale di costi e spese è limitata all'importo corrispondente al compenso in natura tassato in capo all'amministratore**. L'eventuale eccedenza è deducibile nella determinazione del reddito d'impresa nella misura parziale di cui all'[articolo 164, comma 1, lettera b\) del Tuir](#), ossia nella misura del 20%. Sul punto, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che le regole di **quantificazione del fringe benefit per l'uso promiscuo dell'autovettura aziendale** – in capo ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, previsti dall'[articolo 50, comma 1, lettera c-bis, del Tuir](#), inclusi gli amministratori aventi un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – sono analoghe a quelle stabilite per i redditi di lavoro dipendente ([circolare AdE 1/E/2007](#)). Conseguentemente, il **compenso in natura oggetto di tassazione in capo all'amministratore**, e derivante dalla messa a disposizione ad uso promiscuo dell'autovettura aziendale, deve ritenersi pari al 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali messe a disposizione dall'Aci ([articolo 51, comma 4, lettera a\), del Tuir](#)). L'assimilazione al lavoro dipendente riguarda esclusivamente la determinazione del reddito imponibile dell'amministratore (**compenso in natura**), e non anche il regime di deducibilità dei relativi costi in capo alla società. Conseguentemente, quest'ultima applica l'[articolo 164, comma 1, lettera b\), del Tuir](#);
- **esclusivamente aziendale**: le spese ed ogni altro componente negativo relativo all'utilizzo del veicolo sono parzialmente deducibili, purchè vi sia **inerenza con l'esercizio dell'impresa**, secondo la medesima quota di cui al punto precedente (20%), qualora non siano configurabili le fattispecie di integrale deduzione di cui all'[articolo 164, comma 1, lettera a\), del Tuir](#) (in tale ultima fattispecie ricadono le ipotesi in cui l'attività non può essere svolta senza l'utilizzo del mezzo, come avviene per le società

di noleggio e per le autoscuole ad esempio).

Qualora un **dipendente rivesta**, per lo stesso periodo, **anche la carica di amministratore** e tale ufficio rientri nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente, i redditi percepiti in relazione a tale qualità sono attratti nel reddito di lavoro dipendente. In questo caso, poiché tutte le somme e i valori percepiti saranno qualificati e determinati come **redditi di lavoro dipendente**, si deve ritenere che – anche ai fini della deduzione dei costi dei veicoli da parte dell'impresa – trovino applicazione le disposizioni dell'[**articolo 164 del Tuir \(circolare AdE 1/E/2007\)**](#). In particolare, i **costi relativi all'autovettura** concessa in uso promiscuo, per la maggior parte del periodo d'imposta, sono deducibili dall'impresa nel limite individuato dal [**comma 1, lettera b-bis\), del Tuir.**](#)

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

The graphic features a blue header bar with white text. At the top right is a small double arrow icon. Below the header, the text reads: "Master di specializzazione", "TEMI E QUESTIONI DEL REDDITO D'IMPRESA", "CON GIOVANNI VALCARENIGHI", and "Milano".

ENTI NON COMMERCIALI

Considerazioni sul registro Coni e sugli statuti delle SSD

di Guido Martinelli

Un recente pronunciamento del **Consiglio Nazionale del Coni** (delibera n. 1566 del 20 dicembre 2016 avenente ad oggetto: “*Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche-Elenco discipline sportive ammissibili*”) offre motivo per tornare a parlare del registro Coni delle società e associazioni sportive dilettantistiche e delle novità che si prospettano per questo 2017. Il Coni ha individuato 396 discipline (almeno al momento, altre 80 stanno “bussando” alla porta) che, ad oggi, possono ritenersi attività sportive riconosciute e prevede che **possano essere iscritte al registro Coni** (con conseguente applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali ad esso connesse) **soltanto quelle associazioni o società sportive dilettantistiche che dichiarano di svolgere quelle specialità inserite nell’elenco.**

Il Coni, infatti, ha ritenuto di dover adottare ogni misura “*tesa alla corretta individuazione dei soggetti che, riconosciuti ai fini sportivi, usufruiscono di trattamenti fiscali e previdenziali agevolati e per eliminare fenomeni di elusione, purtroppo emersi in fase di verifiche successive*”; a tal fine ha deliberato che **l’iscrizione al registro** delle associazioni e società sportive dilettantistiche “*che vale il riconoscimento ai fini sportivi del Coni sia conseguita esclusivamente con riferimento alla pratica delle discipline sportive di cui all’allegato elenco*”. Viene fissato al primo marzo 2017 il termine ultimo “*per le attività di bonifica*” e, quindi, “*cancellare le iscrizioni non supportate dallo svolgimento della disciplina sportiva in elenco*”. Ne consegue che **lo svolgimento di una attività non rientrante tra quelle approvate dal Coni, non consentendo l’iscrizione al registro, oltre a non consentire la defiscalizzazione sui corrispettivi specifici, inibisce anche la possibilità di riconoscere a chi la pratica i compensi previsti dall’[articolo 67, primo comma, lettera m, del Tuir](#).**

Ma andiamo all’origine. La norma di partenza è il secondo comma dell’articolo 29 dello statuto del Coni (approvato con D.P.C.M. 18.06.2014) che prevede che i poteri del Consiglio Nazionale del Coni in materia di riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche (e, quindi, del riconoscimento della loro legittimità ad entrare nell’ordinamento sportivo) possano essere delegati alle: “*Federazioni sportive nazionali, ovvero ... discipline sportive associate, ovvero ... enti di promozione sportiva*” (sul punto vedi la delibera n. 1288 del 11.04.2004 del C.N. Coni), così come in effetti è avvenuto, con onere a carico di queste degli adempimenti di: “*raccolta, verifica e conservazione della documentazione necessaria (atti costitutivi, statuti e relativi verbali di modifica*” (delibera 1438 del 07.06.2011 C.N. Coni). Come previsto dalla delibera da ultimo citata, a partire dalla stagione 2011/2012, **il riconoscimento** provvisorio fornito dalla Federazione all’atto della affiliazione “**si intende nullo in mancanza della iscrizione al registro** entro 90 gg. dalla data di acquisizione del flusso di aggiornamento inviato dalle FSN/DSA/EPS alla direzione territorio e promozione dello sport – ufficio

riconoscimento organismi sportivi". Il citato registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche è previsto dal comma 4-bis dell'articolo 29 dello Statuto del Coni e trae la sua origine dall'[articolo 7 del D.L. 136/2004](#), convertito nella legge 27 luglio 2004 n. 186.

Sia la disciplina del riconoscimento ai fini sportivi che le modalità di tenuta del registro Coni sono di competenza del Consiglio Nazionale del Coni secondo quanto indicato al comma 4, lettera b), e o3) dell'articolo 6 dello Statuto del Coni. Tali poteri traggono origine dall'articolo 5, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 242/1999.

Ciò comporterà, sotto il profilo pratico, che, mentre in passato l'indicazione in statuto generica di svolgimento di attività sportive, di affiliazione a Federazioni non meglio individuate, poteva essere considerato requisito sufficiente, al fine di poter ottenere il riconoscimento ai fini sportivi dal Coni e la successiva iscrizione nel registro apposito, **ora sarà necessario, in maniera vincolante, indicare nello statuto la tipologia di attività sportiva esercitata.**

Infatti solo se ed in quanto questa sia indicata tra quelle riconosciute dal Coni si potrà procedere all'iscrizione e al conseguente diritto a godere delle agevolazioni consequenti.

Quindi, primo aspetto: **necessità di modificare, se del caso, gli statuti per indicare, specialmente nel caso di affiliazione solo ad enti di promozione, espressamente quale sia la disciplina sportiva praticata.**

Ma questo significherà anche che il riconoscimento non sarà più in capo alla società o associazione sportiva in maniera indiscriminata ma solo per le attività riconosciute. Ne conseguirà che **l'istruttore di una disciplina compresa nell'elenco potrà godere delle agevolazioni sui compensi, negate, invece, all'istruttore di attività non inserite. Discriminazione legittima? Parliamone.**

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

La democrazia e i suoi limiti



Sabino Cassese

Mondadori


Prezzo – 17,00

Pagine – 128

La democrazia appare fragile e vulnerabile. Dopo aver sanato le ferite delle guerre e dei totalitarismi del XX secolo, i suoi valori e suoi principi fondamentali sembrano perdere forza e significato: ne sono prova le difficoltà crescenti dell'integrazione europea, il dilagare dei populismi, la contestazione delle élite, la Brexit, la sorprendente elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti. Ma come funziona la democrazia? Come opera concretamente nella vita dello Stato, in relazione alle altre componenti dei poteri pubblici, in conflitto con la giustizia, l'autorità, l'efficienza, nella teoria e nella pratica del governo? Sono queste alcune delle domande a cui risponde Sabino Cassese, uno dei più noti giuristi italiani, in *La democrazia e i suoi limiti*, al centro del quale sta l'interazione tra l'elemento democratico dei sistemi politici contemporanei e gli altri elementi che compongono lo Stato, nonché tra la democrazia nazionale e gli ordini giuridici sovranazionali. L'accento è sui limiti perché, se la democrazia è un limite del potere, è a sua volta limitata, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'azione di altre forze. Accanto al tema tradizionale della democrazia come limite del potere, tuttavia, vi sono altri temi emergenti, che rispondono a problemi contemporanei. In primo luogo quello della partecipazione attiva dei cittadini alla vita dello Stato e delle sue istituzioni. Se nei Paesi occidentali un quarto della popolazione si astiene dal voto, se sempre più spesso sono le minoranze a decidere i destini politici di una nazione, se milioni di persone assumono atteggiamenti di protesta, occorre verificare il funzionamento della democrazia, i compiti dei

partiti, le vie per far sentire nello Stato la voce dei cittadini, e contemporaneamente le procedure di selezione delle classi dirigenti e i modi di operare degli apparati pubblici.

Fidel Castro – Una vita



Serge Raffy

Rizzoli

Prezzo – 22,00

Pagine – 546

“La storia mi assolverà.” Così, nel 1953, Fidel Castro lanciava il suo atto d'accusa al regime di Fulgencio Batista, che di lì a pochi anni sarebbe stato rovesciato dalla rivoluzione. Proprio con il fallito assalto alla caserma della Moncada, che costò a Castro il carcere e l'esilio, furono poste le basi del Movimiento 26 de Julio, nelle cui file maturarono le premesse per la guerriglia che nel 1959 avrebbe condotto Castro al potere, dando avvio alla dittatura più lunga della storia. Un dominio assoluto, esercitato per quasi cinquant'anni su una piccola isola, la cui posizione strategica ne ha fatto spesso l'ago della bilancia nei precari equilibri internazionali durante e dopo la Guerra fredda. Ma chi era davvero Fidel Castro? Dopo anni di ricerche, Serge Raffy traccia il ritratto vivido di un personaggio complesso e inquietante, figura camaleontica, Líder Máximo, “Stalin dei tropici”, ripercorrendo le tappe della sua vita e della sua parabola politica: dalle umiliazioni patite nell'infanzia – Castro era figlio illegittimo di un grande proprietario terriero – a un'adolescenza segnata dalla rigida educazione ricevuta dai gesuiti, dalla laurea in giurisprudenza all'incontro con gli esuli cubani negli Stati Uniti fino agli ultimi anni all'ombra del fratello Raúl. L'accurata ricostruzione storica di Raffy è ricca di rivelazioni su aspetti poco noti della vita di Fidel, come i suoi amori tumultuosi, ufficiali e non, e le decine di rocamboleschi tentativi di omicidio dei quali fu vittima. Ma questo libro getta nuova luce anche sulle relazioni di Castro con la Cia e il Kgb; svela i retroscena della “crisi dei missili”, che nel 1962 tenne il mondo col fiato sospeso, e dell'assassinio di John Fitzgerald Kennedy; ricostruisce la trama degli eventi che condussero alla morte di Che Guevara, alla tentata invasione della Baia dei Porci, al ruolo giocato da Cuba nella tragica fine del presidente cileno Salvador Allende; denuncia le sistematiche violazioni dei diritti umani, i processi sommari, l'eliminazione metodica degli oppositori al regime; si interroga sul futuro assai incerto del

Paese. Quello tracciato da Raffy è il profilo realistico e obiettivo dell'ultima grande figura del Novecento, specchio delle contraddizioni politiche e delle tensioni internazionali.

Rimbaud



Stefano Agosti


Il Saggiatore

Prezzo – 16,00

Pagine – 80

«Io dico che bisogna essere veggente, farsi veggente. Il Poeta si fa veggente attraverso una lunga, immensa e ragionata sregolatezza di tutti i sensi.» E veggenti bisogna essere, per afferrare la poesia di Rimbaud. La «sregolatezza di tutti i sensi» è la qualità necessaria e non sostituibile per captare il segnale dei suoi versi. Un oracolo che richiede un altro oracolo per la comprensione del vaticinio. Scrive Rimbaud nelle pagine della Stagione all'inferno dedicate all'Alchimia del verbo: «Inventai il colore delle vocali! – A nera, E bianca, I rossa, O blu, U verde. Regolai la forma e il movimento d'ogni consonante e, con ritmi istintivi, mi lusingai di inventare un verbo poetico accessibile, un giorno o l'altro, a tutti i sensi. [...] Scrivevo silenzi, notti, annotavo l'inesprimibile. Fissavo vertigini.» L'abisso dà vertigine: si può scegliere la morte, oppure la fuga in paesi lontani, oppure ancora l'invenzione di un linguaggio che spezza la norma, riforgia l'universo, esprime l'inesprimibile, sublima l'abisso. Il nuovo verbo è fatto di profumi, suoni, colori, e di sensi, il verbo dei sensi che solo con i sensi si può recepire, creando corrispondenze: fra il colore, primo oggetto della percezione, cioè prima comunicazione tra l'umano e l'universo circondante, e la vocale, suono primordiale, unità fondante del linguaggio, cioè della possibilità dell'umano di esprimere l'inesprimibile. Per decostruire l'alchimia di questo verbo bisogna essere veggente.

Un gentiluomo a Mosca



Amor Towles

Neri Pozza

Prezzo – 18,50

Pagine – 560

Mosca, 21 giugno 1922. Il conte Aleksandr Il'ic? Rostov, decorato con l'Ordine di Sant'Andrea, membro del Jockey Club, Maestro di caccia, viene scortato attraverso i cancelli del Cremlino che danno sulla Piazza Rossa fino alla suite 317 del Grand Hotel Metropol. Chiamato al Cremlino per un *tête à tête*, il Conte è apparso dinanzi al «Comitato d'Emergenza del Commissariato del Popolo», il tribunale bolscevico che l'ha condannato, senza remore e senz'appello, a trascorrere il resto dei suoi giorni agli arresti domiciliari per essersi «irrevocabilmente arreso alle corruzioni della propria classe sociale». La condanna non ammette errori: se mai dovesse mettere un piede fuori dal Metropol, il Conte sarà fucilato. I baffi incerati distesi come le ali di un gabbiano e il portamento fiero nel suo metro e novanta di altezza, Rostov è un gentiluomo colto e arguto, un anfitrione nato, niente affatto intenzionato a lasciarsi scoraggiare dinanzi a un simile rovescio della fortuna. Non essendo di temperamento vendicativo come Edmond Dantés rinchiuso nel Castello d'If, ma avendo riconosciuto che un uomo deve saper governare le proprie circostanze, altrimenti sarebbero le circostanze a governare lui, il Conte decide di affrontare la prigione mantenendo la propria determinazione nella praticità delle cose, al pari di un novello Robinson Crusoe. La pena da scontare non è poi così gravosa, essendo il Metropol un Grand Hotel tra i più sfarzosi di Russia. Inaugurato nel 1905, le sue suite art déco e i suoi rinomati ristoranti sono stati un punto di riunione di tutte le persone ricche di stile, influenti ed erudite. Ma per un uomo come Rostov, abituato a viaggiare in lungo e in largo per il mondo e a condurre un'intensa vita sociale, quella detenzione, seppure in un lussuoso albergo, si rivela al pari di una gabbia per un leone. Sebbene sia risaputo che non è da gentiluomini avere un'occupazione, Rostov inizia a rendersi conto di quanto sia gravoso trascorrere la vita leggendo, cenando e riflettendo. Fino al giorno in cui si imbatte nella ragazzina che ama il giallo, una piccola ospite dell'albergo intrepida e curiosa. Nina Kulikova, al pari del Conte, vive al Metropol in cattività, eppure la bambina ha trovato il modo di far espandere le pareti dell'hotel verso l'esterno, scovando passaggi nascosti e stanze segrete. Sarà Nina a farsi carico dell'educazione del Conte. Un'educazione che lo porterà a comprendere quanto vasto sia il mondo e affascinanti i personaggi che lo popolano, sia pure tra le quattro mura di un albergo.

Intrigo italiano



Carlo Lucarelli

Einaudi

Prezzo – 17,00

Pagine – 216

Quando il commissario De Luca, appena richiamato in servizio dopo cinque anni di quarantena, si sveglia da un incidente quasi mortale, non gli occorre troppo tempo per mettere in fila le tante cose che non tornano. Da lunedì 21 dicembre 1953 a giovedì 7 gennaio 1954, con in mezzo Natale ed Epifania, mentre la città intirizzita dal gelo scopre le luci e le musiche del primo dolcissimo consumismo italiano, tra errori, depistaggi, colpi di scena il mosaico dell'indagine, scandita come un metronomo, si compone. E ciò che alla fine ha di fronte non piace affatto a De Luca. Per il ritorno del suo primo personaggio, amatissimo dai lettori, Lucarelli ha saputo evocare una Bologna che non avevamo mai visto così. E ha saputo tessere il più imprevedibile, misterioso e divertente romanzo, dove la verità profonda di un'epoca che non è mai interamente finita emerge nei sentimenti e nella lingua dei personaggi. C'è stato un omicidio a Bologna, una città coperta di neve in cui i tram scampanellano sulle rotaie e la gente affolla i ristoranti per i tortellini di Natale: la bella moglie di un professore universitario è stata annegata nella vasca da bagno del trappolone, l'appartamento da scapolo del marito. Il Servizio vuole sapere chi è stato, e per questo c'è bisogno di un cane da tartufi come De Luca, che sembra finalmente trovarsi alle prese con un'indagine da giallo classico, fatta di indizi, tracce, impronte e orari. Ma non è così, naturalmente. Perché anche nell'incidente d'auto in cui un paio di mesi prima è morto il marito professore – dongiovanni, esistenzialista e appassionato di jazz – c'è qualcosa di molto strano. E così De Luca, assistito da un giovane agente del Servizio incaricato sia di aiutarlo che di spiarlo, si ritrova in un'indagine ambigua e pericolosa, dove quello della vita è soltanto uno – e neppure il peggiore – dei rischi che corre. Alla fine, dopo essersi innamorato di una giovanissima cantante di jazz meticcia e bravissima – la Dorothy Dandridge bolognese – il cui passato di mondina e staffetta partigiana è l'esatto opposto del suo, e dopo essere sopravvissuto a un attentato dalle gravi conseguenze, De Luca sarà costretto a scegliere se seguire il suo vecchio cuore di cane da caccia o quello nuovo, di cane bastardo.



DOTTRYNA
Euroconference

*La soluzione autorale che va oltre
la "tradizionale" banca dati*